

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 21/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma l' 1 dicembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare Presidente - Barbieri Dr. Vincenzo, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI AGNES PER IL FIGLIO MINORENNE CALCIATORE MENSAH ANDY AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO** – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D Riunione del 26.9.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello proposto dai Sigg.ri Mesah come sopra proposto, annulla la decisione della Commissione tesseramenti e, per l'effetto, annulla il tesseramento con il vincolo pluriennale del calciatore Mensah Andy in favore del G.S. Certosa. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 – RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL'1.10.2003 DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Grosseto Barbanella di Grosseto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DELL' A.S. ATLETICO MOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOLA/U.S. PEZZE DEL 21.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 30.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Atletico Mola di Mola (Bari) ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare Presidente - Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, De Cristofaro Prof. Marco- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**4 – RECLAMO DELL' U.S. S. MARIA CATANZARO AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CUTRO/S. MARIA CATANZARO DEL 21.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' U.S. S. Maria Catanzaro di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – RECLAMO DELL' A.S.C. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA E SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI E DIRIGENTI** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 17 del 30.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. San Rocco di Monza (Milano) ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare Presidente - Barbieri Dr. Vincenzo - Artico Avv. Sergio, Giubilaro Dr. Aldo, Scalingi Avv. Federico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – RECLAMO DELL' ACILIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI AXA/ACILIA DEL 21.9.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'Acilia calcio di Acilia (Roma) ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**7 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO:**

- **DEL SIG. VINCENZO BRISCIANO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI,**
- **DELLA SOCIETÀ U.S. SAVIGLIANESE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S..**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore Federale come sopra proposto, dichiara la responsabilità del Sig. Brisicano Vincenzo, infliggendo allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi tre per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e all'U.S. Saviglianese la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

**8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONI SOTTOINDICATE:**

- **INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388pf/EF/MM;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384pf/EF/MM.**

(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A, concede al Sig. Riccardo Gaucci l'amnistia per la sanzione della inibizione per mesi 10. Rigetta l'istanza di restituzione delle ammende comminate

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 2 dicembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro